

❑ Interrogazione n. 56

presentata in data 10 giugno 2010

ad iniziativa del Consigliere Bugaro

“Responsabilità della Regione Marche sul fallimento della S.I.T.T. srl”

a risposta scritta

Premesso

che la Regione Marche con legge 13 novembre 2001 n. 25 ha disciplinato la materia degli impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione;

che tale legge è stata oggetto di ricorso da parte dello stato presso la Corte Costituzionale perché introduceva degli obiettivi di qualità espressi in termini di limiti di valori di campo elettrico pari a 3 V/m, contro i 6 a livello nazionale, in attesa della emanazione dei decreti attuativi della legge quadro 36/2001;

che successivamente la delibera della giunta regionale n. 410 di fatto introduceva un più restrittivo abbassamento dei limiti di campo elettrico da rispettare, sia nella realizzazione di nuovi impianti che di modifica radioelettrica di quelli esistenti;

Considerato:

che con sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 commi 4, 6 e 7 comma 3 della legge regionale n. 25/2001 in quanto le norme impugnate eccedevano i limiti della competenza regionale;

che a seguito di tale restrittive norme la società a responsabilità limitata S.I.T.T. di Ancona che nell'ultimo decennio aveva assunto una posizione di leader sul territorio regionale occupando una quota del 70% dei siti di radio per telefonia mobile da costruire ed attivare avendo come clienti le principali compagnie telefoniche (Tim, H3G, Vodafone) iniziò ad incontrare enormi difficoltà;

che nella progettazione e realizzazione delle reti costringendo i principali gestori di telefonia a investire in altre regioni e a cancellare i contratti stipulati con la società;

che a seguito delle restrittive norme sull'inquinamento elettromagnetico, tra l'altro non coerente con le leggi attuali della fisica (principi di Maxwell), la stessa norma ha creato un incremento dell'inquinamento stesso legato alla potenza emessa dal cellulare che, per mancanza della rete UMTS e l'ampliamento di quella GSM, trasmetteva almeno 2 watt di potenza direttamente nell'orecchio dell'utente;

che a seguito del mancato investimento dei gestori nell'area marchigiana si è creato un mancato introito alle casse dell'erario sia per l'IVA che per tasse sul ricavo d'impresa;

che a seguito di ciò la società iniziava un lento declino economico-finanziario, arrivando con il 2006 alla chiusura dell'azienda;

che con sentenza del novembre 2006 il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società comportando la chiusura della società e la disoccupazione per circa una sessantina di dipendenti;

che la stessa relazione della curatela fallimentare, che per giurisprudenza costante ha valore presuntivo di veridicità, imputava la crisi dell'azienda all'emanazione della legge 25 da parte della Regione Marche;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) come intende attivarsi per sanare il vuoto di lavoro (circa 200 persone tra dirette e indotto) creato dalla legge in questione con sentenza di illegittimità costituzionale;
- 2) quali azioni intenda intraprendere, a seguito della denuncia di risarcimento danni proposta dalla SITT srl, al fine di riportare la stessa azienda in bonis affinché possa riprendere almeno parte delle attività proprie;
- 3) quali azioni intenda intraprendere per togliere l'attenzione delle banche dai beni mobili e immobili dell'imprenditore titolare dell'impresa SITT srl costretto al fallimento dalla legge di cui sopra;

- 4) come intende sanare il mancato introito all'erario per mancanza di incasso sia dell'IVA che delle tasse sul ricavo venuto a mancare per colpa della legge incostituzionale n. 25/2001;
- 5) come intende procedere alla verifica dei danni da inquinamento elettromagnetico sostenuti dagli utenti compresi i ragazzi in via di sviluppo, determinati dall'incremento stesso dell'inquinamento elettromagnetico dovuto alla maggiore potenza trasmessa dei cellulari per mancanza della rete UMTS e GSM.